



## FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AL RAPPORTO DI GARANZIA

### Fideiussione

#### INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO FINANZIARIO

##### Scania Finance Italy S.p.A.

Società Unipersonale soggetta alla attività di direzione e coordinamento di Scania CV AB (Svezia)

Sede legale in Trento, Via di Spini 21, e sede amministrativa in Milano, Via Lombardini 13

Telefono n. 02 58116 1 – Fax n. 02 58116 666

e-mail: [scania.finance@scania.it](mailto:scania.finance@scania.it)

Internet: [www.scania.it](http://www.scania.it)

Iscritta all'Albo Generale degli Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB al n. 28

Codice Meccanografico 19423 (Codice appartenente al Gruppo Scania)

Iscritta alla sezione D del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi con il n. D000229517

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Trento e Codice Fiscale n. 03333020158

#### INFORMAZIONI OFFERTA FUORI SEDE

Ragione Sociale – Nome del soggetto che entra in contatto con il Cliente		Timbro e firma
Indirizzo		
Telefono		
e-mail		

Il Fideiussore non è tenuto a riconoscere al Soggetto collocatore che opera fuori sede, costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.

#### CHE COS'È LA FIDEIUSSIONE

##### Caratteristiche

La fideiussione è una garanzia personale; con il rilascio di questa garanzia, il Fideiussore garantisce Scania Finance Italy S.p.A. (Concedente la locazione finanziaria: le caratteristiche di questa operazione sono riportate di seguito) per l'adempimento delle obbligazioni assunte dal Debitore principale con il contratto di locazione finanziaria, fino all'importo massimo stabilito nel contratto di fideiussione. In caso di inadempimento del Debitore garantito, il Fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio.

Se per il medesimo contratto di locazione finanziaria vi sono più fideiussori, ciascuno di essi risponde per l'intero ammontare delle obbligazioni assunte dal Debitore principale (c.d. solidarietà tra fideiussori). Se il Fideiussore paga l'intero debito dovuto alla Concedente, questi ha diritto di regresso nei confronti degli altri fideiussori per la loro rispettiva quota.

##### Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi, va tenuto presente:

- l'obbligo del Fideiussore di pagare quanto dovuto dal Debitore principale, in caso di inadempimento di quest'ultimo;
- possibilità per il Fideiussore di dover rimborsare a Scania Finance Italy S.p.A. le somme che la stessa deve restituire se il pagamento effettuato dal Debitore garantito risulta inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia).

Con riferimento alle **caratteristiche dell'operazione garantita**, la "locazione finanziaria" è posta in essere da una banca o da un intermediario finanziario (Concedente) e consiste nel concedere in utilizzo - per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un corrispettivo periodico (canone) - beni mobili, immobili o immateriali, acquistati o fatti costruire dalla Concedente da un terzo Fornitore, su scelta e indicazione del Condatore, il quale assume tutti i relativi rischi. Al termine del suddetto periodo di tempo, il Condatore può acquistare i beni ad un prezzo prestabilito ed eventualmente prorogarne il loro utilizzo, a condizioni economiche predeterminate o predeterminabili. Fornitore e Condatore possono anche coincidere (c.d. *lease-back*). I **principali rischi tipici** della locazione finanziaria, fatti salvi quelli conseguenti ad eventuali inadempimenti del Condatore, sono di natura contrattuale ed economico-finanziaria, tra cui i seguenti:

- **sul piano contrattuale**, il Condatore, da un lato, assume l'obbligo di pagare il corrispettivo periodico e l'obbligo di custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria del bene, dall'altro lato, assume tutti i rischi relativi al bene oggetto di *leasing* o alla sua fornitura (quali, ad esempio, la ritardata od omessa consegna da parte del Fornitore o la consegna di cosa diversa, i vizi e/o i difetti di funzionamento o altro, la mancanza delle qualità promesse);
- **sul piano economico-finanziario**, il Condatore si fa carico dei rischi tipici delle operazioni di finanziamento a medio-lungo termine, inclusi i rischi connessi a modifiche fiscali e/o alla mancata ammissione, erogazione o revoca di agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura, assumendo l'impegno irrevocabile a corrispondere durante tutta la vita del contratto la serie dei canoni periodici che costituiscono la restituzione del finanziamento erogato.

Per informazioni sulla locazione finanziaria più dettagliate e complete si rinvia al relativo Foglio Informativo.

Scania Finance Italy S.p.A.

Sede Legale:

Via di Spini, 21 - 38121 Trento - Italia

Direzione Generale e Amministrativa:

Via Lombardini, 13 - 20143 Milano

Tel. +39 02 58116 1 Fax +39 02 58116 666

e-mail: [scania.finance@scania.it](mailto:scania.finance@scania.it)

[www.scania.it](http://www.scania.it)

Società Unipersonale soggetta all'attività di direzione e

coordinamento di Scania CV AB (Svezia)

Capitale Sociale € 16.350.000 i.v.

Registro Imprese Trento e Codice Fiscale 03333020158

Partita IVA 01204290223 - Iscrizione Albo Intermediari

Finanziari ex Art. 106 TUB. n. 28

Codice ABI 19423.3 - Associata ASSILEA



## PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA FIDEIUSSONE

Non sono applicate spese a carico del Fideiussore per il rilascio della garanzia.

L'importo massimo per cui la fideiussione si intende prestata sarà stabilito al momento del rilascio della garanzia stessa e verrà chiaramente indicato nel relativo contratto.

## CONDIZIONI CONTRATTUALI

### Reclami

Il Cliente può presentare reclamo all'Ufficio Reclami dell'intermediario, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica (*Portfolio Risk Management - Legal & Collection*, Via Lombardini 13, 20143 Milano; telefono n. 02 58116 1 e fax n. 02 58116 666; indirizzo e-mail [gestione.reclami@scania.it](mailto:gestione.reclami@scania.it)). L'Ufficio Reclami deve rispondere entro 30 giorni dalla data di presentazione del reclamo.

Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere alla competente Autorità Giudiziaria, il Cliente può rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario** (ABF). Per avere informazioni sulla procedura da seguire per rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia (il cui elenco è pubblicato sul sito sopra indicato), oppure chiedere all'intermediario.

## LEGENDA

<b>Canone</b>	è il corrispettivo periodico della locazione finanziaria
<b>Concedente</b>	è l'intermediario bancario o finanziario creditore che "concede" il bene in locazione finanziaria
<b>Conduttore</b>	è il soggetto debitore che "utilizza" il bene ricevuto in locazione finanziaria
<b>Debitore principale (o Debitore garantito)</b>	è la persona di cui si garantisce l'adempimento in favore della Concedente
<b>Fideiussore (Garante)</b>	è la persona e/o la società che rilascia la garanzia a favore della Concedente
<b>Importo massimo garantito</b>	è la somma complessiva (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare alla Concedente nel caso di inadempimento del debitore principale
<b>Offerta fuori sede</b>	è l'offerta (ossia la promozione e il collocamento dell'operazione o del servizio) svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze dell'intermediario, laddove per "dipendenza" deve intendersi qualunque locale dell'intermediario adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo
<b>Reviviscenza della garanzia</b>	consiste nel ripristino di efficacia della fideiussione se i pagamenti effettuati dal debitore sono dichiarati (ad esempio, con sentenza) inefficaci o annullati o revocati
<b>Regresso</b>	E' il diritto che il fideiussore ha, una volta che ha pagato quanto dovuto in base alla fideiussione rilasciata alla Concedente, di agire <u>nei confronti del Debitore principale</u> per richiederli la restituzione della somma corrisposta alla Concedente stessa. Il diritto di regresso del fideiussore sussiste anche <u>nei confronti degli altri fideiussori</u> (ove presenti) che siano obbligati nei confronti dello stesso Debitore principale e per il medesimo debito: in questo caso il fideiussore che ha pagato l'intero debito può agire nei confronti degli altri fideiussori per richiedere loro, secondo la rispettiva quota, la restituzione di quanto versato
<b>Solidarietà tra i fideiussori</b>	è il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo debitore principale, in forza del quale il creditore può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero debito del Debitore principale